mente tutte le attribuzioni di cura d'anime, perciò io starei per l'annullazione di questa nomina.

MERLO. Se la Camera mi permettesse, ma ho già parlato due o tre volte.

Varie voci. Sì! sì! Parli!

MERLO. La questione è grave, e voglio ancora osservare alla Camera di ben ponderare che ammettendo questo precedente ne verrebbe che tutti gli ecclesiastici sono ineleggibili, e lo provo. (*Bisbiglio*)

Mi perdonino, e lo dimostro. Gli ecclesiastici tutti debbono esercitare le loro funzioni o *iure proprio* o per delegazione di chi lo ha; non c'è via di mezzo; dunque se chiunque esercita le sue funzioni spirituali per delegazione, come sono tutti i cappellani, ha cura d'anime, saranno ineleggibili tutti gli ecclesiastici, ed io non credo che la legge abbia inteso di andare tant'oltre da pronunciare un'ineleggibilità contro tutti indistintamente, ma solo volle che fossero ineleggibili coloro che hanno cura d'anime in forza di canonica istituzione.

Adunque io credo che il signor D. Molinari possa essere eleggibile.

MELLANA. Tutte le ragioni del professore Merlo, o, dirò meglio, le sue ingegnose considerazioni, cadono d'innanzi ad una facile interrogazione. Domando io al signor professore se non abbia posto mente che vi ha un contratto tra questo signor cappellano ed il Governo; un contratto per cui egli riceve uno stipendio onde rendere poi quei servizi a cui il Governo lo chiamerà. Quindi vede che non può questo cappellano paragonarsi a quei sacerdoti che gratuitamente prestano i loro pietosi uffici.

MERLO. Rispondo che il preopinante confonde due cose diverse: altro è se il D. Molinari potrà ottenere dal Governo di assentarsi dal suo uffizio per sedere nel Parlamento, altro è che sia ineleggibile.

MOLLARD. Je ne ferai qu'une simple observation. Je demanderai quelles sont les fonctions d'un prêtre qui est nommé aumônier.

Ses fonctions ne consistent qu'à donner les secours religieux aux personnes qui sont dans les ambulances; et dans ce cas, il est certain qu'il peut remplir toutes les fonctions que peuvent remplir tous les autres ecclésiastiques; mai pour tout ce qui exige une juridiction civile, tel que le mariage, le baptême, par exemple, il ne peut plus l'avoir dans ses attributions. Ce sont les curés des paroisses où se trouvent ces gens-là qui ont la juridiction ordinaire. Par conséquent je crois que monsieur Molinari peut être élu député; parce que toutes les personnes auxquelles il doit conférer les secours religieux ne sont pas sous sa juridiction, mais bien sous celle de l'ordinaire de la paroisse dans laquelle elles se trouvent. Ce sont les ecclésiastiques de cette seule dernière catégorie qui ont vraiment charge d'âmes, et que le Statut a contemplés comme non éligibles.

PERNIGOTTI. Osserverò che un cappellano non può amministrare i sacramenti tutti che può il parroco, appunto perchè delegato, come osservava il signor Merlo.

LOSIO. Faccio osservare che non si può confondere un cappellano con un prete semplice.

La cura d'anime è accordata per mezzo di una provvisione speciale ai preti; ed ai cappellani è accordata per mezzo di un concordato che esiste tra il Governo e la Corte romana. Per conseguenza non si possono confondere le funzioni del cappellano di un reggimento con quelle di un semplice prete.

PERNIGOTTI. Qual differenza trova il preopinante fra un sacerdote che abbia la confessione d'una gran parte della diocesi, ed un cappellano che l'ha ristretta sopra i semplici militari?

Un tal sacerdote può assistere ai moribondi, può confessare; picciola è la differenza.....

LOSIO. Altro è il potere, altro è il dovere.

PERNIGOTTI. Ciò è vero.

Molte voci. La chiusura! Ai voti!

IL PRESIDENTE. La discussione è chiusa. Ora pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio, il quale opina che si debba confermare l'elezione del cappellano Molinari a deputato del collegio di Spigno.

(Le conclusioni sono rigettate, e quindi l'elezione è annullata.)

Vi è ancora qualche relatore che abbia lavori in pronto?

Nessuno presentandosi, la seduta è levata alle 4 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Continuazione della verificazione dei poteri;
2° Costituzione dell'ufficio definitivo.

(*Gazz. Piem.*)